


SPECIALE LEGGE DI BILANCIO

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI DI MAGGIORE INTERESSE



NUOVA LEGGE DI BILANCIO 2021: NOVITÀ FISCALI E IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI SUL LAVORO

Dopo l'approvazione definitiva del Senato, il testo della Legge di Bilancio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2021. Cosa prevede e quali sono le novità di maggiore interesse che introduce la nuova Legge? Abbiamo pensato a questo speciale per chiarire gli aspetti normativi e fiscali più importanti, riferiti a diversi ambiti, tra novità fiscali e misure in materia di lavoro. Cia Umbria rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

IN QUESTO NUMERO

- *Detrazioni e Bonus assunzioni*
- *Tutte le agevolazioni per il settore primario*
- *Bonus e voucher per le famiglie*
- *Ristrutturare casa e acquisto di mobili e sanitari*
- *Credito d'imposta: transizione 4.0*
- *Il webinar di Cia*

LAVORO: DETRAZIONI E BONUS ASSUNZIONI

PER I CONTRATTI REGISTRATI NEL BIENNIO 2021-2022

Fondo per la riforma fiscale (Comma 2-5)

Vengono determinati fondi destinati alla riforma del sistema fiscale e per la fedeltà fiscale (premiabilità).

Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia (Comma 6-7)

Il primo tassello della riforma è costituito dall'Assegno universale per i figli a carico, che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio.

Ulteriore detrazione per lavoro dipendente (Comma 8-9 e art. 10, comma 6, DL 183/20)

Stabilizzazione a regime dal primo gennaio 2021, dell'ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente (ex Bonus Renzi), aumentata a € 100/mese. La detrazione spetta nei seguenti termini:

a) €960, aumentata del prodotto tra € 240 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 35mila, diminuito del reddito complessivo e € 7mila, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 28mila ma non a € 35mila;

b) €960, se il reddito complessivo è superiore a € 35mila ma non a € 40mila; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di €40mila, diminuito del reddito complessivo e l'importo di € 5mila.

Bonus assunzioni (Comma 10-15)

L'esonero contributivo interessa le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. L'esonero è riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6mila euro annui, per i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto i 36 anni di età. Sono fatti salvi gli effetti contributivi per i lavoratori interessati. Non si applica alle prosecuzioni a tempo indeterminato di contratti di apprendistato ed alle assunzioni a tempo indeterminato di studenti che hanno svolto presso il datore di lavoro l'alternanza scuola lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Bonus assunzioni donne (Comma 16-19)

Per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto l'esonero contributivo del 100% nel limite massimo di 6mila euro annui dei contributi a carico del datore di lavoro.



Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i part time, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Le lavoratrici devono avere un'età non inferiore a 50 anni, disoccupate da oltre 12 mesi. Spetta anche per le assunzioni con contratto a tempo determinato per la durata di 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione con il contratto a tempo indeterminato. Se l'assunzione viene effettuata direttamente con contratto a tempo indeterminato, la riduzione spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.



GIOVANI COLTIVATORI, SPORT E MADRI AL LAVORO

ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti (Comma 20-22)

Il Fondo è destinato finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e dai professionisti iscritti agli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Sono interessati i soggetti che nel periodo d'imposta 2019 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 50mila euro ed hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019. Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori già collocati in pensione ed assunti per l'emergenza Covid 19.



Lavoratrici madri (Comma 23-24)

Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, viene incrementato di 50mln di euro il Fondo destinato al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

Giovani coltivatori diretti (Comma 33)

Proroga dell'esonero contributivo del 100% per 24 mesi, per i nuovi insediamenti dei coltivatori diretti under 40 effettuati entro il 31 dicembre 2021.

Settore sportivo dilettantistico (Comma 34-37)

Istituzione del Fondo per consentire l'esonero anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, relativamente ai rapporti instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori



tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Sono disposte numerose sospensioni dai versamenti in materia fiscale e contributiva:

- ritenute alla fonte dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

TERRENI AGRICOLI, ALLEVATORI E PASTI PRONTI DA ASPORTO

ESENZIONE DI TASSE E IMPOSTE

Esenzione dall'Irpef dei redditi dominicali e agrari dei Coltivatori diretti e degli IAP (Comma 38)

Estensione al 2021 dell'esonero da Irpef e relative addizionali, dei redditi dominicali ed agrari di CD e IAP.

Allevatori di bovini e suini (Comma 39)

Le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, rispettivamente del 7,7% e dell'8%, sono prorogate per tutto il 2021.

Aliquota IVA pasti pronti da asporto (Comma 40)

Alle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto, si applica l'aliquota IVA del 10%.

Disapplicazione dell'imposta di registro in misura fissa, per l'acquisto di modeste porzioni di terreno agricolo (Comma 41)

Agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5mila euro, posti a favore di Coltivatori diretti e IAP, non si applica l'imposta di registro in misura fissa.



IMU e tassa rifiuti per non residenti in Italia (Comma 48-49)

Dal 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata al 50%. La tassa o la tariffa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Ulteriori agevolazioni fiscali per il rientro degli italiani dall'estero (Comma 50)

Gli iscritti all'Aire ed i cittadini di Stati UE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che al 31 dicembre 2019 risultano già beneficiari del regime fiscale di favore previsto nei loro confronti, possono optare per un'ulteriore agevolazione fiscale, consistente nel versamento di imposte in misura percentuale ridotta rispetto all'ordinario, in funzione del numero di figli minorenni presenti nel nucleo familiare.



RISTRUTTURAZIONE CASA, ACQUISTO MOBILI E SANITARI

TUTTI I BONUS PREVISTI

Bonus casa (Comma 58-60 e 66-75)

Proroga generalizzata dei bonus che interessano gli interventi sulla casa. Scadenza al 31 dicembre 2021 per il bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, bonus mobili e bonus verde. Il limite del bonus mobili passa a 16mila euro. Proroga per il Superbonus 110% al 30 giugno 2022. L'estensione arriva fino al 30 giugno 2023 per gli IACP ed al 31 dicembre 2022 per i condomini ma solo se al 30 giugno 2022 l'intervento è stato realizzato per almeno il 60%. Per le spese sostenute nel 2022 la suddivisione della detrazione spettante avviene in 4 rate anziché in 5. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nel Superbonus senza limitare il concetto di "superficie disperdente" al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Per unità immobiliare "funzionalmente indipendente" si deve intendere



l'unità che è dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

1. impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas;
2. impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Beneficiano di quanto previsto per i condomini, le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Il cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve riportare anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

Bonus per il risparmio idrico (Comma 61-65)

Bonus idrico pari a mille euro per ciascun beneficiario da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in



ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Rientrano nel bonus:

- a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti
- b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti

IMPRESE IN 'ROSA', AUTO ELETTRICHE E CREDITI AGLI CHEF

AGEVOLAZIONI IN CAMPO

Contributo per l'acquisto di auto full electric

(Comma 76-88)

Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30mila euro che acquistano anche in locazione finanziaria entro il 31 dicembre 2021, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, che abbiano un prezzo ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 30mila euro al netto dell'IVA, è riconosciuto un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente.

"Nuova legge Sabatini" *(Comma 95-96)*

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione senza più limitazione ai 200mila euro di finanziamento, secondo le modalità determinate con specifico decreto.

Fondo a sostegno dell'impresa femminile

(Comma 97-108)

Istituzione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, con una dotazione di 20 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Fondo è

destinato alla promozione ed al sostegno per l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Tra gli altri interventi, il Fondo sostiene anche con contributi a fondo perduto, la creazione e la gestione corrente delle imprese e delle professioniste, la formazione, il marketing, ecc.

Credito d'imposta per cuochi professionisti

(Comma 117-123)

Al fine di sostenere il settore della ristorazione, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore



dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice Ateco di riferimento, (5.2.2.1.0), è riconosciuto un credito d'imposta fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli (macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari, strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione), ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione e cedibile a terzi.



SETTORE PRIMARIO: SOSTEGNO ALLE FILIERE AGRICOLE

SUINI, API, BIRRA, CANAPA,
CEREALI E VINO

Sostegno alle Reti di imprese agricole (Comma 131)

Il credito d'imposta del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti, comunque non superiore a 50mila euro, già previsto per le imprese agricole al fine di promuovere il Made in Italy, viene esteso per i periodi d'imposta 2021/2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, regolarmente costituite, anche in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino». Gli investimenti devono in particolare riguardare, la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli stessi organismi associativi, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.



Fondo per il sostegno alla ripresa del settore vitivinicolo (Comma 134-135)

Il Fondo è destinato allo stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale.

Incremento del Fondo per il sostegno ed il rilancio della filiera suinicola (Comma 136-137)

La dotazione del Fondo dovrà essere finalizzata anche a liquidare contributi a fondo perduto destinati alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne.

Istituzione del Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio (Comma 138-139)

Dotazione di 10mln di euro per il 2021.

Istituzione del registro telematico per i detentori di cereali e farine di cereali (Comma 140-143 bis)



Allo scopo di consentire il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito presso il Sian, le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico, entro 7 giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse. In caso di omissione è disposta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5mila a 20mila euro. In caso di irregolare tenuta del registro, la sanzione va da mille a 5mila euro. Se i quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati, supera le 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da 7 a 30 giorni.

RINNOVO CONTRATTI E PROROGA CIG PER COVID 19

COMPENSAZIONE DEI CREDITI

Compensazione multilaterale dei crediti commerciali *(Comma 227)*

L'Agenzia delle Entrate dovrà realizzare una piattaforma informatica per la compensazione multilaterale dei crediti commerciali derivanti dalle fatture elettroniche. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato *(Comma 279)*

In deroga alle ordinarie disposizioni inerenti la proroga dei contratti a termine e di apprendistato, fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta gli stessi contratti, anche in assenza delle condizioni previste



(esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria).

Proroga della Cassa integrazione Covid 19 nelle sue diverse articolazioni (ordinaria, in deroga)

(Comma 299-305 e 312-314)

Ulteriori 12 settimane da fruire entro il 31 marzo 2021 (30 giugno 2021 se in Cig in deroga ed integrazione salariale). I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, collocati anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane di cui sopra. Le domande di accesso ai trattamenti sopra riportati devono essere inoltrate all'Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di Bilancio. In caso di pagamento diretto delle prestazioni dall'Inps, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini appena sopra riportati sono rinviati al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, se tale ultima data è posteriore a quella di cui sopra. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Il trattamento CISOA richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore ed al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni di cui sopra. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di Bilancio. I periodi di integrazione autorizzati sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. I benefici sopra riportati sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 ed in ogni caso, in forza alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio.

LICENZIAMENTI, FONDO PATRONATI E PENSIONI DONNA

TUTELA DEL LAVORO E SOCIALE

Esonero dal versamento dei contributi per i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione (Comma 306-308)

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche in favore dei lavoratori, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Divieto di licenziamento (Comma 310-311)

Fino al 31 marzo 2021, resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione,

dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.



Incremento del Fondo patronati (Comma 321)

Incremento di 15mln di euro per il 2021. La somma verrà erogata in unica soluzione entro il primo semestre 2021.

Pensioni. Proroga dell'opzione donna (Comma 336)

I requisiti di età (pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome) e contributivi (almeno 35 anni di contributi), per le donne che vorranno anticipare il pensionamento rispetto ai termini ordinari, dovranno essere rispettati entro il 31 dicembre 2020. Il personale del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, deve presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico, entro il 28 febbraio 2021.

Reddito e pensione di cittadinanza (Comma 337)

Dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'Inps, il beneficio è erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non si applicano i limiti di utilizzo ad oggi previsti, delle somme corrisposte a titolo di Pdc.



anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato

PENSIONI: PROROGA DELLA COSIDDETTA "SALVAGUARDIA"

LAVORO E APE SOCIALE

ISEU (Comma 338)

Varia il primo dei due parametri previsti in presenza di genitori non conviventi con lo studente. Il richiedente la certificazione fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
- b) presenza di una adeguata capacità di reddito (art.7, comma 7, Dlgs 68/2012)

Ape Sociale (Comma 339-340)

Proroga al 2021 dell'accompagnamento alla pensione rappresentato dall'Ape Sociale. Viene estesa ai soggetti disoccupati che non hanno potuto beneficiare nel 2021 dell'indennità di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo.

Pensioni. Proroga della cd "salvaguardia" (Comma 345-348)

Ampliati i termini per le salvaguardie dei lavoratori prossimi all'età pensionabile, incappati nella legge di riforma del sistema pensionistico del 2011, cd "Riforma Fornero". La salvaguardia dei suddetti lavoratori si applica fino al 2023 nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione, secondo la disciplina previgente alla data di entrata in vigore della legge di Riforma Fornero, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge (6 dicembre 2011), quindi entro 6 dicembre 2021. Sono interessate le seguenti categorie:

- a)** lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, che possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- b)** lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario

accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgevano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c bis) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c ter) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

d) lavoratori che, nel corso del 2011, risultavano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. La data di cessazione del rapporto di lavoro è da intendersi quella di entrata in vigore legge di Bilancio 2021.

e) i lavoratori qualificati come stagionali, con esclusione del settore agricolo, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato ed i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Le istanze di riconoscimento del diritto dovranno essere presentate entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021.

REQUISITI DI ANZIANITÀ: CASI PARTICOLARI

PENSIONI E INAIL

Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico

(Comma 350)

Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede la prestazione lavorativa concentrata in determinati periodi, è riconosciuto utile per intero ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. Il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato, per ogni anno solare successivo al 1983, per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo suddetto, in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Per i contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021, il riconoscimento dei periodi non

interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione. Le pensioni liquidate in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021.

Prestazione aggiuntiva Inail ai soggetti con patologia correlata all'amianto (Comma 356-359)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Inail eroga, unitamente al rateo di rendita, ai soggetti o ai loro superstiti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso Inail o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, una prestazione aggiuntiva del 15% della rendita.



La prestazione aggiuntiva è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Inail eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a 10mila euro, da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.



ATTIVITÀ CHIUSE E SITUAZIONI DI LAVORO DIFFICILI

AMIANTO E FIGLI DISABILI

Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto (Comma 360-361)

Sono interessati i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato l'attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, l'Inps richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate dai lavoratori per fruire dei benefici pensionistici correlati alla condizione di lavoro (esposizione per un periodo superiore a 10 anni: l'intero periodo lavorativo, ai fini delle prestazioni pensionistiche, beneficia del coefficiente di maggiorazione di 1,5). Il datore di lavoro è chiamato ad adempiere entro 90 giorni. L'Inps trasmette le istanze corredate della relativa documentazione all'Inail, che entro i successivi 60 giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge. Entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, l'Inps provvede alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto alla maggiorazione di cui sopra, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. I soggetti che entro il 30 giugno 2020 hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'Inail circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di maggiorazione sopra riportato, la decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2020, possono accedere alla stessa entro il 31 dicembre 2021, senza attendere l'esito del monitoraggio sopra ricordato. La decorrenza non può essere antecedente al 1° gennaio 2021

Contributo alle madri con figli a carico con disabilità non inferiore al 60% (Comma 365-366)

Sono destinatarie di un contributo mensile, su domanda, di € 500/mese per gli anni 2021/2023, le madri disoccupate o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Indennizzo per la cessazione di attività commerciali (Comma 380)

Dal 1° gennaio 2022 l'aliquota contributiva dovuta per i commercianti all'Inps in aggiunta all'ordinaria contribuzione, al fine di finanziare il Fondo destinato all'erogazione degli indennizzi ai soggetti che cessano l'attività in accompagnamento alla pensione, è dello 0,48%.



Contributo a sostegno della riduzione dei canoni di locazione abitativi (Comma 381-384)

Per il 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di € 1.200 per ciascun locatore. Il locatore dovrà comunicare all'Agenzia delle entrate la riduzione del canone di locazione.

NASCITE, CONGEDI PARENTALI E CIG PER GLI AUTONOMI

AUMENTA IL BONUS BEBÈ

Assegno di natalità (cd bonus bebè) (Comma 362)

L'assegno di natalità è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato nel 2021 ed è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i seguenti importi:

- a) € 1.920 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno ha un valore ISEE non superiore a 7mila euro annui;
- b) € 1.440 se il valore ISEE supera i 7mila euro ma non 40mila euro;
- c) € 960 se il valore ISEE è superiore a 40mila euro;
- d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021, l'importo dell'assegno spettante è aumentato del 20%.

Congedo di paternità (Comma 363-364)

Per il 2021 sale a 10 giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio. I giorni di congedo possono essere fruiti anche in via non continuativa. Anche nel 2021 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.



Istituzione della cassa integrazione per professionisti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps, la ISCRO (Comma 386-400)

Per il triennio 2021-2023, è istituita l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa, erogata dall'Inps, in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. I soggetti interessati devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
- c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, rivalutato sulla base dell'indice Istat rispetto all'anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda deve essere presentata all'Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. I requisiti che hanno dato diritto alla ISCRO devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità. L'indennità, pari al 25% su base semestrale,

dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo non può in ogni caso superare il limite di € 800/mese e non può essere inferiore a € 250/mese. L'indennità può essere richiesta una sola volta nel triennio. L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Per far fronte agli oneri conseguenti, è disposto un aumento dell'aliquota contributiva per i soggetti risultano iscritti alla sola Gestione separata Inps, dello 0,26% per il 2021 e dello 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

UNIVERSITÀ, TURISMO E INTERNET

ESONERI E VOUCHER

Bonus acquisto occhiali da vista e lenti a contatto (Comma 438)

In favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10mila euro, è disposta l'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum, pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Sostegno economico per gli studenti universitari fuori sede (Comma 526)

Agli iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un valore ISEE non superiore a 20mila euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, è disposto l'erogazione di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.



Locazioni brevi (Comma 595-597)

Dal 2021, il regime fiscale (aliquota 21% in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca) delle locazioni brevi (svolta da persone fisiche per contratti di durata massima di 30gg anche se con servizi di fornitura biancheria e di pulizia), è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

Negli altri casi, l'attività di locazione da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. La disposizione si applica anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici.

Esonero dalla prima rata IMU 2021 per strutture turistiche (Comma 599-601)

Sono interessati gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.



Sostegno ai servizi informativi per le famiglie a basso reddito (Comma 612-613)

Per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore ISEE inferiore a 20mila euro, che già beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di € 100, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

NUOVE TV, PC IN COMODATO E CASHBACK

AUMENTA IL FONDO AGEA

Rinnovo o sostituzione delle TV non idonee alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 (Comma 614-615)

Anche allo scopo di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, a decorrere dall'anno 2021 il contributo già previsto dalla Legge di Bilancio 2018, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.

Bonus per dotazione di strumenti tecnologici (Comma 623-625)

Anche al fine di favorire la fruizione della didattica a distanza, ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 20mila euro, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità.

Incentivo all'acquisto di un autoveicolo o veicolo nuovo (Comma 652-659)

L'incentivo si applica anche alle persone giuridiche ed alle attività commerciali. Periodo interessato differenziato in relazione alla classe Euro.

Fondi Agea (Comma 997)

Incremento di 10mln di euro della dotazione finanziaria dell'Agenzia.

Lotteria dei corrispettivi e cashback (Comma 1095)

Il "gioco di Stato" in funzione antievasione, verrà dedicato ai soli pagamenti con carte di credito, bancomat ed altri sistemi tracciabili. I rimborsi attribuiti (cashback) non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale



Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. (Comma 1098-1100)

Il credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80mila per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid 19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti, è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal primo gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente. Potrà altresì essere ceduto a terzi non oltre il predetto limite del 30 giugno 2021.



SEMPLIFICAZIONE E SANZIONI SCONTRINI ELETTRONICI

ELIMINATO L'ESTEROMETRO

Semplificazioni fiscali (Comma 1102-1107)

I titolari di partita IVA con volume d'affari non superiore a 400mila euro in caso di attività di prestazione di servizi e 700mila euro, per le imprese che esercitano altre attività, che optano per le liquidazioni IVA trimestrali, possono annotare trimestralmente (e non ogni mese), con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni, le fatture nei registri IVA, con gli stessi termini previsti per la liquidazione periodica IVA. Eliminato il cd "esterometro". Dal 1° gennaio 2022 l'invio dei dati relativi alle operazioni con l'estero avverrà tramite il Sistema di interscambio. Questi i termini:

a) la trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i termini fissati per l'emissione delle fatture (in genere 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione;



b) per le operazioni ricevute da cedente o prestatore estero, l'invio al SDI è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni

ltransfrontaliere, si applica la sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero se nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Comma 1108)

Anche in caso di emissione della fattura da un soggetto diverso dal cedente o dal prestatore, per il pagamento dell'imposta di bollo dovuta e delle eventuali sanzioni amministrative, la responsabilità si applica in solido ad entrambe le parti dell'operazione.

Sanzioni per omessa/errata registrazione dello scontrino elettronico (Comma 1109-114)

Sanzione del 90% dell'imposta, qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano stati regolarmente memorizzati o trasmessi. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti, si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2mila. Per l'omessa o tardiva trasmissione o per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 100 per ciascuna trasmissione. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di emissione trasmissione telematica dei corrispettivi, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3mila a € 12mila. Si applicano le disposizioni previste in caso di concorso di violazioni e continuazione (aumento da un quarto al doppio a chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi o commette diverse violazioni formali della medesima disposizione; dalla metà al triplo, quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi. Slitta al 1° luglio 2021 la semplificazione prevista in caso di utilizzo di sistemi evoluti di incasso, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

VALORE TERRENI E CREDITO D'IMPOSTA: TRANSIZIONE 4.0

AGEVOLATI GLI INVESTIMENTI

Rideterminazione del valore dei terreni, delle aree edificabili e delle partecipazioni (Comma 1122-1123)

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021. L'imposta sostitutiva nella misura unica dell'11%, può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2021



Credito d'imposta Transizione 4.0 (Comma 1051-1062)

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure che seguono.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale e similari. Le imprese ammesse sono tenute a rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali, ad eccezione di quelli che scontano aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati, le costruzioni ed altri beni (allegato 3 alla legge n.208/15), nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque discarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2mln di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B alla legge n.232/16, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1mln di euro, dal 16 novembre e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10%. Per gli investimenti effettuati mediante leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5mln di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 mln e fino a 10 mln di euro e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 mln di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 mln di euro. La misura del credito d'imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.


(Continua alla pagina seguente)

(Segue dalla pagina precedente)

Credito d'imposta Transizione 4.0 (Comma 1051-1062)

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A alla legge 232/16, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2mln di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B alla medesima legge, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6%. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A alla legge 232/16, a decorrere dal 16 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5mln di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 mln e fino a 10 mln di euro e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 mln di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 mln di euro.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A alla legge 232/16, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5mln di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5mln di euro e fino a 10mln di euro e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10mln di euro e fino al limite massimo di costi



complessivamente ammissibili pari a 20mln di euro. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B alla legge 232/16 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in una/tre quote annuali di pari importo **(vedi tabella)**.

(Continua alla pagina seguente)

(Segue dalla pagina precedente)

Credito d'imposta Transizione 4.0 (Comma 1051-1062)

Solo ai fini ricognitivi, sarà necessario inviare una comunicazione al Mise. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'Irap. È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Vincolo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione di non cessione a titolo oneroso del bene, fatta salva la possibilità di sostituzione con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 232/16 ed attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e se dovuto, il requisito dell'interconnessione. Il credito d'imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni. Pena la revoca del beneficio, i beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi. Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni normative.

Le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/16 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.



Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300mila euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.



TABELLA RIEPILOGATIVA

Beni acquisiti	Periodo	% del credito d'imposta	Ripartizione del credito d'imposta
Beni strumentali materiali e immateriali diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016 (limite massimo di costi ammissibili € 2mln per A, € 1mln per B)	16 nov. 2020 - 31 dic. 2021 (ovvero entro il 30 giu. 2022, a condizione che entro il 31 dic. 2021 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione)	10% (15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile art.18 legge 81/2017)	Unica quota annuale (soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a € 5 mln) a decorrere dall'anno di entrata in funzione o interconnessione del bene
	1 gen. 2022 - 31 dic. 2022 (ovvero entro il 30 giu. 2023, a condizione che entro il 31 dic. 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)	6%	Tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni
(Investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A della legge 232/2016)	16 nov. 2020 - 31 dic. 2021 (ovvero entro il 30 giu.2022, a condizione che entro il 31 dic.2021 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione)	50%, per la quota di investimenti fino a € 2,5 mln 30% per la quota di investimenti superiori a € 2,5mln e fino a € 10 mln 10% per la quota di investimenti superiori a € 10mln e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a € 20 mln	
	1 gen. 2022 - 31 dic. 2022 (ovvero entro il 30 giu.2023, a condizione che entro il 31 dic.2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione)	40% per la quota di investimenti fino a € 2,5 mln 20% per la quota di investimenti superiori a € 2,5mln e fino a € 10 mln 10% per la quota di investimenti superiori a € 10mln e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a € 20mln	
	16 nov. 2020 - 31 dic. 2022 (ovvero entro il 30 giu.2023, a condizione che entro il 31 dic.2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione)	20% nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1mln (agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza)	
Investimenti in beni indicati nell'allegato B della legge 232/2016	16 nov. 2020 - 31 dic. 2022 (ovvero entro il 30 giu.2023, a condizione che entro il 31 dic.2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione)	20% nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1mln (agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza)	

IL WEBINAR DI CIA, CREDITO D'IMPOSTA: TRANSIZIONE 4.0

CIA UMBRIA, TOSCANA, LAZIO
E MARCHE: 14 GENNAIO 2021

Per fare chiarezza e rendere più esplicite le nuove disposizioni in materia di credito d'imposta, con l'entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio 2021, Cia Umbria, unitamente a Cia Toscana, Cia Lazio e Cia Marche ha in programma un webinar dal titolo "Transizione 4.0: Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura" che si terrà giovedì 14 gennaio a partire dalle ore 10:30 on line. Ecco i relatori che parteciperanno all'incontro aperto a tutti. A presentare il webinara sarà **Giordano Pascucci**, direttore Cia-Agricoltori Italiani della Toscana, **Massimo Bagnoli**, responsabile nazionale Ufficio fiscale Cia interverrà su "I credito d'imposta per investimenti: le origini, lo sviluppo, le disposizioni di carattere generale e quelle di maggior interesse per le imprese agricole,

le novità della legge; **Roberto Rinaldin**, presidente Unacma - Unione nazionale dei commercianti di macchine agricole, terrà l'intervento sulle caratteristiche dei beni interessati dal Credito d'imposta, il supporto e l'assistenza delle strutture di vendita. **Paolo Paolini**, membro dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Grosseto parlerà di perizia tecnica: quando occorre, l'articolazione, la procedura, i professionisti abilitati a rilasciarla. Mentre sugli strumenti finanziari a supporto delle imprese: l'acquisizione dei beni tramite leasing, con particolare riferimento alla "Nuova Sabatini" interverrà **Gianluca De Candia**, responsabile Gestione Commerciale Leasing di Banca Ifis, presidente della Commissione Leasing & Factoring dell'ODCEC di Roma. A moderare l'incontro sarà la dott.ssa **Maria Cavaliere** dell'Ufficio fiscale Cia.

Il collegamento è gratuito e non occorre prenotazione, è sufficiente collegarsi a questo indirizzo https://youtu.be/zUE_2Ca_Pel



AGRICOLTORI ITALIANI

SEDI REGIONALI
DI TOSCANA,
UMBRIA E MARCHE

INTERVENGONO

GIORDANO PASCUCCI

Direttore Cia Toscana

MASSIMO BAGNOLI

Resp. nazionale Ufficio fiscale Cia

ROBERTO RINALDIN

Presidente UNACMA

PAOLO PAOLINI

Ordine degli ingegneri di Grosseto

GIANLUCA DE CANDIA

Resp. gestione comm.le leasing Banca Ifis

MODERA

MARIA CAVALIERE

Ufficio fiscale Cia



TRANSIZIONE 4.0 Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura

Giovedì 14 gennaio 2021 | Ore 10:30

GUARDA L'INIZIATIVA SU:

https://youtu.be/zUE_2Ca_Pel

XXI